Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Abbattimento di volatili in città. Sospeso un altro provvedimento del Comune di Marradi in Provincia di Firenze

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle scorse settimane, da parte dei TAR Veneto e del TAR Toscana, sono stati emessi due provvedimenti, di cui il secondo di natura cautelare, perfettamente in termini con la giurisprudenza più consolidata che da molto anni ha costantemente riferito nel senso di ritenere illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai sindaci, in cui si ordina l'abbattimento di colombi a cagione di emergenze di tipo sanitario che sovente si dimostrano, nei fatti, assolutamente insussistenti.

Come di recente ha evidenziato il TAR Veneto, deve ritenersi "*illegittima, per violazione dell'art. 19 della legge n. 157/1992, l'ordinanza con cui il Comune, affermando finalità di contenimento della specie, ha autorizzato i cacciatori ad abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale, considerato che deve ritenersi applicabile alla fauna di cui si tratta, costituita dai "piccioni inselvatichiti" (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l'art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali)*". (TAR Veneto – II – sentenza 4 aprile 2008 n.862)

Venendo all'esame dell'ordinanza in commento, il TAR Toscana ha ritenuto dover sospendere l'ordinanza emanata dal Sindaco di Marradi, un piccolo Comune in provincia di Firenze, che aveva autorizzato gli abbattimenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL.

In particolare, dopo aver richiamato, nelle premesse dell'ordinanza, il fondamento normativo del potere esercitato, "visto l'esito degli accertamenti analitici effettuati dall'Azienda Sanitaria- Zona Mugello, Sezione Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche su feci di piccione campionate nel territorio dei Comuni limitrofi, nelle zone più a rischio maggiormente frequentate dai piccioni torraioli, quali scuole, punti di ristorazione ecc. , da personale della Sezione in parola, dalla quale risulta la presenza di salmonella e zecche", e "viste le numerose richieste di intervento da parte dei privati cittadini e aziende agricole per il contenimento della popolazione dei piccioni torraioli presenti sul territorio comunale al fine di limitare i danni alle colture e agli immobili privati e pubblici", il Sindaco ordinava, entro i prossimi dodici mesi, vale a dire dal 1° febbraio 2008 al 1° febbraio 2009, l'eliminazione del "maggior numero possibile" di piccioni torraioli e di tortore, sulla base delle modalità indicate nel testo dell'ordinanza. Vieppiù, il Sindaco, nel provvedimento gravato, da un lato vietava la somministrazione di cibo alle specie di fauna interessate dal provvedimento, dall'altro ordinava ai privati degli immobili privati"interessati

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

dal problema" nonché all'Ufficio tecnico Comunale per gli immobili pubblici, di dotare, entro 36 mesi, le strutture murarie e le relative coperture di idonei accorgimenti, che venivano individuati nei cd. dissuasori, atti a scoraggiare lo stazionamento dei volatili.
Al contempo, si disponeva che gli interessati all'abbattimento delle specie a mezzo di armi da fuoco potessero avvalersi di propri collaboratori, ovvero di guardie giurate o guardiacaccia, alla sola condizione che gli stessi fossero in possesso di licenza da caccia ovvero di porto d'armi, specificando altresì che le operazioni di abbattimento dovessero avvenire sotto la sovrintendenza dell'Ufficio della Polizia Municipale.
La Lega Antivivisezione LAV ONLUS, ritenendo il provvedimento totalmente illegittimo, lo impugnava, chiedendone la sospensione in via interinale, innanzi al TAR Toscana, che alla camera di consiglio del 27 marzo scorso, accoglieva tutte le istanze formulate dalla ricorrente Associazione.

In primo luogo, la LAV aveva lamentato l'assenza della condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente.
Sul punto, è bene ricordare come l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: 1) necessità di intervenire nella materia interessata dal provvedimento; 2) attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; 3) preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; 4) mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere "extra ordinem" del potere esercitato. Inoltre, come ha ben chiarito la giurisprudenza più consolidata, le ordinanze devono essere adeguatamente motivate, evidenziando, tra l'altro, le ragioni a mente delle quali non è possibile fare ricorso ai metodi ordinari stabiliti dalla legge per risolvere le singole criticità, e che nel caso di specie, sono da rivenirsi nell'art.19 della legge 11 febbraio 1992 n.157, che disciplina in dettaglio i cd. piani di controllo.

Va ricordato, sotto questo specifico profilo, è opportuno rammentare come, per porre legittimamente in essere un piano di controllo, è necessario verificare, in via preventiva, l'assenza di altre soluzione soddisfacenti, con particolare riferimento all'attivazione dei metodi di contenimento ecologici. Solo dopo che tali metodi si siano rivelati inefficaci, e che tale inefficacia sia stata certificata dall'INFS, sarà possibile, su parere dell'INFS stesso, attivare un piano di controllo. Nulla di tutto questo, tuttavia, era dato rivenirsi nel provvedimento adottato dal Comune.

Da ultimo, il ricorso della LAV è stato accolto anche sotto il profilo della censurata incompetenza, stante che l'attivazione dei piani rientra nella competenza esclusiva delle Province, e non già in quella dei Sindaci.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 15 aprile 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

*****

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 333/2008
Registro Generale: 420/2008

nelle persone dei Signori:

VINCENZO FIORENTINO Presidente
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons. , relatore
ALESSANDRO CACCIARI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **27 Marzo 2008**

Visto il ricorso 420/2008 proposto da:
LEGA ANTI VIVISEZIONE L.A.V. ONLUS ENTE MORALE
rappresentato e difeso da:
STEFUTTI VALENTINA
con domicilio eletto in FIRENZE
*VIA ******

contro

COMUNE DI MARRADI
non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di
ARCI CACCIA
non costituitosi in giudizio;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell'Ordinanza n. 10 del 31 gennaio 2008 "Abbattimento di piccioni terraioli e tortore per la salvaguardia dell'incolumità pubblica", nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA e uditi altresì per la parte ricorrente l'avv. Barbara Vannucci delegata da Valentina Stefutti;

Considerato che mancano i presupposti per l'ordinanza d'urgenza trattandosi di situazione nè eccezionale nè imprevedibile;
Visto l'art. 37 legge Regionale Toscana n. 3/1994 che assegna alla Provincia i compiti di controllo sulle specie di fauna selvatica;

P. Q. M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 27 marzo 2008

F.to Vincenzo Fiorentino - Presidente

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia - Relatore, est.

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 marzo 2008

Firenze, lì 28 marzo 2008

Il Direttore della Segreteria

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248